



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 22.10.2009  
COM(2009)564 definitivo

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**che modifica gli allegati A e C del regolamento (CE) n. 1346/2000 relativo alle procedure di insolvenza**

Proposta di

## REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**che modifica gli allegati A e C del regolamento (CE) n. 1346/2000 relativo alle procedure di insolvenza**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 45,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Gli allegati A e C del regolamento (CE) n. 1346/2000 elencano le denominazioni impiegate nella legislazione nazionale degli Stati membri per indicare rispettivamente le procedure di insolvenza di cui all'articolo 2, lettera a), e i liquidatori di cui all'articolo 2, lettera b), del regolamento.
- (2) In data 2 marzo 2009 il Belgio ha notificato alla Commissione, conformemente all'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1346/2000, le modifiche da apportare agli elenchi degli allegati A e C di tale regolamento.
- (3) Il Regno Unito e l'Irlanda sono vincolati dal regolamento (CE) n. 1346/2000 e pertanto, ai sensi dell'articolo 45 del medesimo, partecipano all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.
- (4) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
- (5) Il regolamento (CE) n. 1346/2000 deve pertanto essere modificato in tal senso,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### *Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 1346/2000 è così modificato:

---

<sup>1</sup> GU L 160 del 30.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 788/2008 (GU L 213 dell'8.8.2008, pag. 1).

1. Nell'allegato A, le denominazioni delle procedure di insolvenza riguardanti il Belgio sono sostituite dalle denominazioni seguenti:

" BELGIË/BELGIQUE

- Het faillissement / La faillite
- Degerechtelijke reorganisatie/ La réorganisation judiciaire
- De collectieve schuldenregeling / Le règlement collectif de dettes
- De vrijwillige vereffening / La liquidation volontaire
- De gerechtelijke vereffening / La liquidation judiciaire
- De voorlopige ontneming van beheer, bepaald in artikel 8 van de faillissementswet / Le dessaisissement provisoire, visé à l'article 8 de la loi sur les faillites"

2. Nell'allegato C, le denominazioni dei curatori riguardanti il Belgio sono sostituite dalle denominazioni seguenti:

" BELGIË/BELGIQUE

- De curator / Le curateur
- De gedelegeerd rechter / Le juge-délégué
- De schuldbemiddelaar / Le médiateur de dettes
- De vereffenaar / Le liquidateur
- De voorlopige bewindvoerder / L'administrateur provisoire"

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il Presidente*